

# IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG LAGO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 10,30 MWp - COMUNE DI ARGENTA (FE)

## Proponente

**EG LAGO S.R.L.**

VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 12084550966 · PEC: eglago@pec.it

## Progettazione



**TECNOSTUDIO S.R.L. Arch. Diego Zanaica**

Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD)

tel.: +39 0499000684 · email: [info@tecnostudio-pd.it](mailto:info@tecnostudio-pd.it)

PEC: [tecnostudio@legalmail.com](mailto:tecnostudio@legalmail.com)



**QUATTROE S.R.L. Ing. Luigi De Santi**

Via Primo Maggio, 12A - 35035 Mestrino (PD)

cell.: 340 3309775 email: [info@quattroe.eu](mailto:info@quattroe.eu)

## Coordinamento progettuale



**SOLAR IT S.R.L.**

VIA ILARIA ALPI, 4 · 46100 MANTOVA (MN) · P.IVA: 02627240209 · email: [solarit@lamiapec.it](mailto:solarit@lamiapec.it)

## Titolo Elaborato

### AREE IDONEE D.LGS 199/2021

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
DEFINITIVO	REL04	-	-	10/09/24	

## Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
1	10/09/24		FB - GB - SC	EF	DZ



COMUNE DI ARGENTA (FE)  
REGIONE EMILIA ROMAGNA





# VERIFICA AREE IDONEE D.Lgs. 199/2021

## **VERIFICA DELLE AREE IDONEE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 199/2021 E SS. MM. E II.**

La Società *EG LAGO S.r.l.* (di seguito *Proponente*) ha in progetto la realizzazione di un *impianto fotovoltaico del tipo "agrivoltaico"* per una potenza nominale di ~ 10,30 MWp, sito in *Comune di Argenta (FE) – Unione dei Comuni Valli e Delizie, Regione Emilia-Romagna*.

Il presente documento è finalizzato a verificare l'idoneità dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento rispetto ai criteri di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.

Il *Decreto Legislativo n.199 dell'8 novembre*, che attua la *Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001*, reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

In sostanza il *D. Lgs. 199/2021* rappresenta un'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del paese in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e 2050. Nella pratica definisce strumenti, incentivi, quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Inoltre, rientra nelle *disposizioni attuative del P.N.R.R.* in materia di energia da fonti rinnovabili: punto questo di assoluta rilevanza e attualità.

Le modifiche introdotte hanno dato maggiore flessibilità e versatilità al tema delle comunità energetiche. A seguire le principali novità introdotte:

- incremento al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti;
- possibilità di partecipazione a servizi di *Demand Response*;
- regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso;
- modificata la dimensione degli impianti che passa da 200 kW massimo a 1 MW per ogni singolo impianto;
- definiti i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione;
- eliminato il limite imposto dalla cabina secondaria;
- definiti i criteri di riduzione delle emissioni per il calcolo di gas a effetto serra;
- possibilità di utilizzo di impianti appartenenti a comunità energetiche create con le regole precedenti;
- le nuove comunità energetiche potranno avere al massimo il 30% della potenza complessiva derivante da impianti già esistenti.

Nello specifico, il comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 indica le aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai Decreti indicati al comma 1 dell'articolo 20.

Si precisa che, con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al P.N.R.R. (P.N.C.), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", anche noto come "D.L. Semplificazioni" o "D.L. PNRR 3" (G.U. n. 47 del 24 febbraio 2023), convertito in Legge dalla L. 41/2023 (G.U. n. 94 del 21 aprile 2023), sono state apportate delle semplificazioni di modifica dell'art. 20 c. 8 del D. Lgs. 199/2021:

#### **[INIZIO ESTRATTO D.L. 13/2023]**

##### **Capo X**

##### **Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**

##### **Art. 47**

##### **Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili**

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

a) all'articolo 20, comma 8:

((01) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;))

1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

2) alla lettera c-quater):

((2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto»;

2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

#### **[FINE ESTRATTO D.L. 13/2023]**

Si riporta nella seguente matrice, una verifica dell'idoneità dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, volta a valutare se essa ricada o meno in una o più delle aree indicate come idonee dal comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.:

<b>Lettera del comma 8 art.20 D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.i</b>		<b>L'area di progetto ricade tra quelle indicate nel comma indicato?</b>
<b>a)</b>	<i>I siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);</i>	NO
<b>b)</b>	<i>le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</i>	NO
<b>c)</b>	<i>le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.</i>	NO
<b>c-bis 1)</b>	<i>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).</i>	NO
<b>c-ter)</b>	<i>esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)</i>	NO
<b>c-quater)</b>	<i>fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)) , né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.</i>	<u>SI</u>

*Verifica dell'idoneità dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, volta a valutare se essa ricada o meno in una o più delle aree indicate come idonee dal comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii.:*

Come dimostrato dalla matrice di cui sopra, l'ambito oggetto di analisi e d'intervento rientra nella casistica riportata al punto c. quater del comma 8 dell'articolo 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii., e pertanto ricade tra le aree dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente.

A tal proposito, infatti, si ritiene opportuno sottolineare che, il sito d'intervento:

- non è ricompreso nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- non è ricompreso in zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto;
- non ricade all'interno della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
- non ricade all'interno della fascia di rispetto determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di cinquecento metri;
- non ricade all'interno di altre aree vincolate.

Quanto precedentemente sottolineato è dimostrato graficamente anche dall'elaborato presentato, a corredo dell'istanza, relativo alla verifica delle aree idonee di cui al comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 e ss. mm. e ii..

La D.A.L. n. 125 del 23/05/2023 della Regione Emilia – Romagna, avente come Oggetto n. 6466 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)”, prevede che:

#### **[INIZIO ESTRATTO D.A.L. n. 125 del 23/05/2023]**

2.2. fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.

Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, **sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale.**

Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni **biologiche** ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale **produzione integrata** (art. 2, legge n. 4 del 2011), le **denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche** ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano **disciplinari di produzione**. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.



Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

**2.3. nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010.** Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;

**[FINE ESTRATTO D.A.L. n. 125 del 23/05/2023]**

Pertanto, per l'area d'intervento è applicabile quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della D.A.L. n. 28 del 06/12/2010, avente come Oggetto n. 757 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713). (Prot. n. 36112 del 06/12/2010)", la quale riporta:

**[INIZIO ESTRATTO D.A.L. n. 28 del 06/12/2010]**

**B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:**

**[...]**

7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una **superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente**. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente;

**[FINE ESTRATTO D.A.L. n. 28 del 06/12/2010]**

Come visibile dagli elaborati grafici progettuali e dall'elaborato grafico "TAVOLA DI ASSERVIMENTO", l'impianto proposto dal progetto corredato alla presente istanza non occupa più del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente

Per quanto riguarda la scelta di non installare l'impianto a terra, ma bensì di adottare la tecnologia agrivoltaica avanzata, essa è stata dettata principalmente dalla volontà di:

- rispettare i dettami del precedentemente riportato punto 1 lettera c) punto 2.2) della D.A.L. n. 125 del 23/05/2023, il quale prevede che "[...] Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, **sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale [...]**", essendo infatti l'area agricola di progetto stata interessata da una coltivazione certificata negli ultimi 3 anni;
- preservare il suolo e di poter dare continuità ad il suo utilizzo ai fini agricoli, oltre che dalla necessità di tenere conto della recente conversione in legge del D.L. n. 63 del 15/05/2024,

anche noto come “Decreto Agricoltura”, in vigore dal 16 Maggio 2024, il quale, al comma 1 dell’art. 5 - Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo, riporta:

**[INIZIO ESTRATTO D.L. 63/2024]**

*“All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché’ in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.”.*

**[FINE ESTRATTO D.L. 63/2024]**

L’area in oggetto, corrispondendo, come precedentemente dimostrato, alla casistica c-quater) del comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021, non è pertanto considerabile idonea, a seguito delle recenti disposizioni sopra riportate, all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, ragion per cui si è scelto di optare per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, al quale esse non sono applicate, perseguendo così gli obiettivi della nuova normativa nazionale, e di quella regionale, di preservare, oltre che il suolo, anche la continuità delle attività di coltivazione/utilizzo agricola/o.